



Comune di Manzano
Via Natisone, 34
33044 Manzano (UD)
☎ 0432 938311
Fax 0432 938351
www.comune.manzano.it

Comune di Manzano

Provincia di Udine

Regolamento per il diritto di accesso all'informazione ambientale

*Ai sensi del Decreto Legislativo n. 195
del 19 agosto 2005*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2008



REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il diritto d'accesso all'informazione ambientale consiste, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nella possibilità di conoscere qualsiasi informazione detenuta dal Comune in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma, concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici e le altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) informazione detenuta dal Comune di Manzano: l'informazione ambientale posseduta dal Comune di Manzano in quanto da questo stesso prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da altra persona fisica o giuridica per suo conto;
- b) richiedente: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;
- c) pubblico: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche;



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

d) persona fisica o giuridica che materialmente detiene il dato ambientale per conto del Comune di Manzano: il gestore del servizio idrico integrato, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le autorità d'ambito, le persone giuridiche incaricate del piano di telefonia mobile, la persona fisica o giuridica che detiene dati ambientali del Comune di Manzano sulla base di accordi, patti, convenzioni, contratti. I soggetti di cui al presente punto sono elencati nel catalogo dei dati ambientali.

ART. 3 – ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE SU RICHIESTA

1. Il Comune di Manzano rende disponibile, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. Il richiedente deve essere raggiungibile, pertanto all'atto della richiesta deve obbligatoriamente fornire:

- nome e cognome ovvero denominazione nel caso di associazione o di persona giuridica
- nome e cognome del legale rappresentante dell'associazione o della persona giuridica nonché dati di residenza
- via, numero civico – codice avviamento postale – città – provincia sede del richiedente
- numero di telefono (se disponibile)
- numero di fax (se disponibile)
- indirizzo e-mail (se disponibile)

3. Qualora, per le informazioni ambientali richieste, fosse prevista l'applicazione di tariffe da parte del Comune di Manzano, previamente all'esaudimento della richiesta si procederà al recupero delle stesse. Qualora il richiedente non dovesse versare, o versasse solo parzialmente la somma dovuta, la richiesta verrà obbligatoriamente respinta ed eventuali documenti predisposti dal Comune di Manzano, distrutti. Somme parziali versate dal richiedente o da chi ne fa le veci, non saranno restituite, bensì verranno incamerate a titolo di ristoro parziale degli oneri sostenuti per ricerche e/o predisposizione delle informazioni.

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO SU RICHIESTA

1. Fatti salvi i casi d'esclusione del diritto di accesso di cui al successivo art. 5 e, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'Amministrazione Comunale di Manzano mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

2. Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, l'Amministrazione Comunale può chiedere al richiedente, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

dei cataloghi pubblici di cui all'art. 6, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'Amministrazione Comunale la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato, mediante l'utilizzo delle tecnologie elettroniche, e sia facilmente accessibile per il richiedente;

b) sia ragionevole per l'Amministrazione Comunale renderla disponibile in altra forma o formato, rispondente comunque alla disponibilità della Pubblica Amministrazione, quindi alla facilità di accesso e alla completezza dei dati richiesti.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'Amministrazione Comunale comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

5. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori, l'Amministrazione Comunale indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalmente utilizzata.

6. L'Amministrazione Comunale mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE

1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non e' detenuta dal Comune di Manzano. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1 del Decreto .Legislativo 19/08/2005, n. 195*;

c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'Amministrazione Comunale informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

* articolo riportato in calce al presente regolamento



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato, inoltre, quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a)** alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b)** alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c)** allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d)** alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- e)** ai diritti di proprietà intellettuale;
- f)** alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g)** agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia espressamente acconsentito in forma scritta e validata alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h)** alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'Amministrazione Comunale applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, *lettere a), d), f), g) e h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, *lettere d) ed e)*, ed al comma 2, l'Amministrazione Comunale dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'Amministrazione Comunale ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta oppure entro 60 giorni qualora l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire un'adeguata valutazione entro il predetto termine di 30 giorni, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente delle procedure di tutela del diritto di accesso previste dalla legge.



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

ART. 6 - CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico esistenti.
2. L'Amministrazione Comunale può evidenziare nei cataloghi predetti le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi del precedente art. 5.
3. L'Amministrazione Comunale informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente regolamento.

ART. 7 - TARIFFE

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 6 e l'esame dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale può applicare tariffe determinate sulla base del costo del servizio per rendere disponibile e aggiornare l'informazione ambientale. In tali casi il richiedente/pubblico è adeguatamente informato sulla entità delle tariffe e sulle circostanze nelle quali può essere applicata. La tariffa è aggiornata periodicamente con atto di Giunta Comunale. La pubblicazione di legge della Deliberazione di Giunta Comunale corrisponde alla adeguata informazione.

ART. 8 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia alla normativa speciale contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.195 avente come oggetto "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*".

*** Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"**

Articolo 1 - Finalità

Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	2
ART. 3 – ACCESSO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE SU RICHIESTA	3
ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ACCESSO SU RICHIESTA	3
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE	4
ART. 6 - CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE	6
ART. 7 - TARIFFE	6
ART. 8 - RINVIO	6
SOMMARIO	7